

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. (Deliberazione n. ARG/gas 207/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009

Visti:

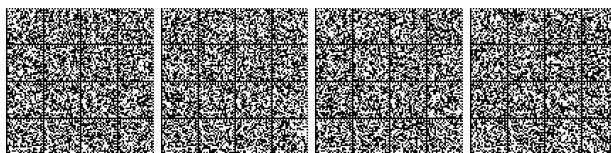
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 136/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 136/09).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall'Autorità nel TIVG.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t calcolata, in ciascun nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI_t , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;



- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QE_t e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre gennaio – marzo 2010, è pari a 0,775.

Ritenuto che sia necessario:

- per il trimestre gennaio – marzo 2010, aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del TIVG, relativamente alla componente CCI_t , prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,481570 euro/GJ dell'elemento QE_t , aumento pari a 0,018550 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre gennaio – marzo 2010, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIV sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1° gennaio 2010.

Milano, 29 dicembre 2009

Il Presidente: ORTIS

